

L'AccountingOnLine presenta:  
Le "pillole del bilancio di esercizio"

Dott. Panelli Matteo

Ormai stanno scomparendo i lettori, nel senso ingenuo della parola, giacché tutti sono critici potenziali.

**BAUDELAIRE, CHARLES**

**I fiori del male: Al lettore, ultimo verso.**

Analisi della posta di bilancio:  
"CREDITI VERSO SOCI"

<b>ESPOSIZIONE IN BILANCIO</b>	<p><b>A. Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti:</b> a) parte già richiamata b) parte non ancora richiamata</p> <p>I crediti verso soci per versamenti <b>ancora dovuti</b> devono essere esposti in modo che siano evidenziate separatamente sia la quota che è già stata <b>richiamata</b> da parte della società, sia la quota ancora da <b>richiamare</b>.</p> <p>Nello schema di Stato Patrimoniale, nella sezione dell'attivo, sotto la lettera <b>A.</b>, sono distintamente evidenziati i "<b>Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte richiamata</b>".</p> <p>Ad una attenta analisi, questa collocazione esula dalla logica classificatoria<sup>1</sup> seguita per le altre voci (basata sul criterio della liquidità e della esigibilità) e si spiega probabilmente con l'opportunità, già avvertita nel testo della <b>IV<sup>a</sup> direttiva comunitaria</b><sup>2</sup>, di dare particolare risalto ad una voce che, in sede di riclassificazione, almeno per la parte di capitale non richiamata, dovrebbe essere portata in detrazione del patrimonio netto. Per altro, non si comprende perché non siano state collocate sotto lo stesso aggregato <b>A.</b> pure le <b>azioni proprie</b><sup>3</sup> esprimenti non già un investimento patrimoniale redditizio, bensì un rimborso di capitale azionario. E ciò in quanto, attraverso l'acquisto di azioni proprie, in pratica si rettifica il patrimonio netto.</p>
<b>DEFINIZIONE</b>	<p>Questa è la prima voce dell'attivo dello stato patrimoniale.</p> <p>I <b>crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti</b> riguardano la parte del capitale sociale che è stata sottoscritta dai soci, ma che i soci stessi non hanno ancora provveduto a versare.</p> <p>Di conseguenza, questa voce contiene i crediti eventualmente derivanti dal mancato versamento di una parte di un aumento di capitale già effettuato.</p> <p>Gli amministratori possono riservarsi di chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti quando questi siano necessari ai fini della gestione aziendale. Questi sono detti crediti richiamati che devono essere indicati per evidenziare che una parte dei crediti verso i soci (i crediti richiamati) costituiscono un credito a breve scadenza.</p> <p>Per la conversione in Euro non si pongono particolari problemi, essendo questa una posta monetaria. Eventualmente potrebbero esservi inseriti gli importi dovuti dai soci se l'azienda decidesse di arrotondare il capitale sociale a pagamento ad una cifra superiore rispetto a quella risultante dalla conversione.</p>
<b>SCRITTURE CONTABILI TIPICHE</b>	<p>Le scritture contabili inerenti all'utilizzo di questa voce sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ All'atto della <b>sottoscrizione</b> delle azioni/quote: Azionisti (soci) c/sottoscrizione a Capitale sociale</li><li>○ Nel momento in cui la società <b>richiede</b> il versamento dei decimi non versati: Azionisti (soci) c/decimi richiamati a Azionisti (soci) c/sottoscrizione</li><li>○ All'atto dell'<b>effettivo versamento</b> da parte dei soci: Banca c/c a Azionisti (soci) c/decimi richiamati</li></ul>

1 La macroclasse deve essere correlata alla classe "**A.I Capitale**" del netto patrimoniale e comprende l'intero capitale sottoscritto, indipendentemente dal fatto che esso risulti: non versato e richiamato; non versato e non richiamato.

2 La IV<sup>a</sup> direttiva CEE, all'**articolo 9 (SEZIONE 2)** dispone che: "**A. Capitale sottoscritto non versato** (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato nel passivo. In tal caso la parte di capitale richiamata, ma non ancora versata, deve figurare al punto A dell'attivo o al punto **D.II.5** dell'attivo)".

3 Le azioni proprie devono essere classificate tra le immobilizzazioni o nell'attivo circolante conformemente al criterio generale di classificazione dei valori (destinazione durevole o meno a servizio dell'attività d'impresa).

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE: CODICE CIVILE</b>	I <u>crediti verso soci</u> devono essere iscritti in bilancio sulla base del valore di <b>presumibile</b> realizzazione. Inoltre, si deve ritenere valido anche per i <u>crediti verso i soci</u> il principio generale della rappresentazione veritiera e corretta previsto dall' <b>art. 2423, cc</b> , nonché gli obblighi di informazioni complementari.
<b>CRITERI DI VALUTAZIONE: PRINCIPI CONTABILI</b>	I principi contabili (e, in particolare, il <b>Documento n. 12 Consiglio Nazionale Dottori commercialisti e Ragionieri</b> ) si limitano ad indicare la collocazione della posta in esame, specificando l'obbligo di evidenziare la parte già richiamata.
<b>NORMATIVA FISCALE</b>	Questa voce non è soggetta a valutazioni, ma rappresenta semplicemente un dato semplice ed oggettivo, per cui il legislatore fiscale non se ne occupa minimamente, lasciando al codice civile la sua (pur essenziale) disciplina.
<b>NOTA INTEGRATIVA</b>	La nota integrativa al bilancio di esercizio, in riferimento a questa voce di bilancio, deve indicare la parte dei crediti verso soci che gli amministratori abbiano richiesto, specificandone i termini e le modalità. Essendo questi ultimi credit a breve termine, se ne presume l'incasso puntuale e la nota integrativa si deve far carico di motivare gli eventuali difetti incorsi nella procedura. In altre parole, la nota integrativa deve indicare le motivazioni per le quali un credito verso soci richiamato non sia stato versato entro i termini previsti.
<b>RELAZIONE SULLA GESTIONE</b>	La relazione sulla gestione, in riferimento a questa voce, ha il compito esclusivamente di indicare la situazione del credito e la variazione rispetto all'esercizio precedente, avendo semplicemente cura di motivare eventuali mancanze di versamento di quote già richiamate.
<b>RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE</b>	Non è una voce che interessi particolarmente nemmeno alla revisione e al controllo del collegio sindacale, il quale si limita alla verifica delle motivazioni per le quali il versamento eventualmente dovuto non sia avvenuto, potendo chiedere, al limiti, una diminuzione proporzionale del capitale sociale.
<b>BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA</b>	<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (con separata indicazione della parte già richiamata):</b>  La voce " <b>crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> ", permette di conoscere la quota di capitale sociale <b>non ancora</b> versata. Deve essere <b>evidenziata</b> la quota che è già stata richiamata da parte della società <sup>4</sup> .
<b>LIBRO SOCI</b>	All'atto della sottoscrizione deve essere, riportata sul libro soci l'indicazione delle quote e/o delle azioni sottoscritte da ciascun socio. E opportuno riportare l'indicazione dei decimi versati a fronte delle quote e/o azioni sottoscritte.

4 Secondo l'**art. 2329 del codice civile** "Condizioni per la costituzione. Per procedere alla costituzione della società è necessario:

1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale (c. 2334);  
2) che siano versati presso un istituto di credito (att. c. 251) almeno i tre decimi dei conferimenti in danaro (c. 2332 n. 6, 2334);  
3) che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.

Le somme depositate a norma del n. 2 del comma precedente non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della società nel registro delle imprese (c. 2330). L'istituto di credito è responsabile nei confronti della società e dei terzi per l'inosservanza del presente divieto.

Se entro un anno dal deposito l'iscrizione non ha avuto luogo, le somme di cui al comma precedente devono essere restituite ai sottoscrittori"